



Comune di Roana

via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)

CF - P.IVA 00256400243

ORIGINALE

Registro Generale n. 74

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 15 DEL 10-11-2020

Ufficio: SEGRETERIA

**OGGETTO: OBBLIGHI DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI E/O
CONDUTTORI DEI CANI, RACCOLTA DEIEZIONI CANINE E
LAVAGGIO SUOLO PUBBLICO**

Attesi i rilevanti problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo determinati dalle deiezioni animali su marciapiedi, strade, aree verdi, parchi, ogni spazio pedonale di uso pubblico e zone attrezzate per i bambini, nonché il grave pregiudizio al decoro del Paese imputabile alle medesime;

Preso atto delle numerose segnalazioni che evidenziano un disagio dei cittadini determinato dagli inconvenienti igienico sanitari derivanti dalla accertata e frequente presenza di deiezioni liquide dei cani lasciate dai conduttori sui muri di affaccio e soglie di edifici pubblici e privati, su pneumatici di automobili parcheggiate, motocicli e simili, su altri spazi di arredo urbano destinati alla socializzazione di adulti e bambini;

Considerato altresì il numero sempre crescente di cani da compagnia o da guardia posseduti nell'area urbanizzata, per cui risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;

Preso atto che la mancata rimozione delle deiezioni animali (solide e liquide) sul suolo pubblico ed in particolare sui marciapiedi destinati al passaggio dei pedoni oltre che nelle vie, nelle piazze e nelle aree verdi del centro abitato oltre costituire un atto di inciviltà può comportare gravi rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più deboli ed esposte, ma anche degli stessi animali;

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione, nell'ambito del doveroso rispetto per l'ambiente, sull'esigenza di assicurare la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi aperti al pubblico;

Vista la necessità di intervenire obbligando i proprietari dei cani o le persone incaricate

della loro custodia di munirsi di apposite palette, sacchetti e bottigliette d'acqua, al fine di poter rimuovere le suddette deiezioni;

Ritenuto opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti, bottigliette d'acqua o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine onde poter rimuovere gli escrementi e ripulire la superficie lordata dall'urina;

Richiamati:

- l'art.58 del Regolamento di Polizia Urbana;
- l'Ordinanza 03-03-2009 del Ministero della Salute (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009) in forza della quale, all'art. 2 comma 4 "... E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci ed avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse".
- l'art. 13 della legge 23.12.1978 n. 833;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

Ai proprietari dei cani e alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia:

1. di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico e di depositare le medesime negli appositi box destinati alla raccolta delle deiezioni canine e, qualora non presenti nelle vicinanze, l'obbligo di usufruire degli appositi cestini stradali per la raccolta dei rifiuti.
2. di pulire immediatamente le deiezioni liquide prodotte dai cani su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, con l'obbligo di portare con sé appositi contenitori di acqua semplice, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi;
3. di condurre gli animali in modo da ridurre il più possibile il rischio che possano produrre deiezioni in generale in prossimità dei luoghi di cui sopra;
4. per specifiche motivazioni di carattere igienico sanitario, sono sempre vietate le deiezioni di qualunque tipo dei cani nel raggio di 10 metri dal perimetro delle scuole di ogni ordine e grado, strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private;
5. di portare con sé sacchetti di carta o polietilene o altri equivalenti contenitori e attrezzatura necessaria per la ripulitura ed il lavaggio del suolo pubblico, da esibire su richiesta degli agenti di Polizia Municipale;
6. che in nessun caso l'accompagnatore lasci vagare liberamente il cane alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni, senza assicurare la sua costante presenza in prossimità dell'animale;

AVVERTE

- Che per l'inottemperanza al contenuto della presente ordinanza (punto 1, 2 e 3) è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro;
- **Gli obblighi di alla presente ordinanza sussistono per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, parco, strada o altro) dell'intero territorio del**

Ordinanza DEL SINDACO n.15 del 10-11-2020 COMUNE DI ROANA

Comune di Roana.

- Il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;

-

DISPONE

- La trasmissione della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Canove affinché vigilino sul rispetto del presente provvedimento, all'Ulss 7 Pedemontana;
- L'affissione all'Albo Pretorio della presente ordinanza e sul sito istituzionale del Comune.

Per quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.



IL SINDACO
avv. Elisabetta Magnabosco